

Provvedimento 9 dicembre 2016 *Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari* – aggiornamento 2017

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	ASSOGESTIONI (Associazione del risparmio gestito) ASSIFACT (Associazione italiana per il factoring) ASSILEA (Associazione italiana leasing) ASSOCONFIDI		
Classificazione degli OICR	<p>Sono state espresse alcune preoccupazioni relative all'impossibilità, con l'IFRS 9, di includere le quote di OICR, oggi classificate come "attività disponibili per la vendita", nel nuovo portafoglio delle attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva.</p>	CHIARIMENTO	<p>Il 3 maggio 2017 l'IFRS <i>Interpretations Committee</i> (IFRIC IC) ha fornito il proprio orientamento ⁽¹⁾ sulla possibilità, in applicazione dell'IFRS 9, paragrafo 4.1.4, di classificare tra le attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva certi strumenti finanziari classificati come <i>equity</i> dall'emittente ai sensi dei paragrafi 16A-16D dello IAS 32. Sulla base della risposta dell'IFRIC IC la possibilità di applicazione dell'IFRS 9, paragrafo 4.1.4 è limitata a quegli strumenti che soddisfano la definizione di "<i>equity instruments</i>" ai sensi del paragrafo 11 dello IAS 32; pertanto, gli strumenti che non rappresentino "<i>a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities</i>" (tra cui le quote di OICR) non possono essere classificati tra le attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva.</p>

¹ Cfr. <http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/financial-assets-present-changes-comprehensive-income/Pages/project-news-may-2017.aspx>.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Ripartizione per forme tecniche della dinamica delle rettifiche di valore complessive</p>	<p>In relazione alle tabelle 6.3 “Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche e società finanziarie: dinamica delle rettifiche di valore complessive” e 6.6 “Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive”, Sezione 3, Parte D di Nota integrativa, sono stati chiesti chiarimenti riguardo l’istruzione di ripartire per forma tecnica (<i>leasing</i>, <i>factoring</i> e credito al consumo) le colonne “Totale”, tenuto anche conto degli oneri per gli intermediari.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si osserva innanzitutto che le informazioni sulla dinamica delle rettifiche di valore complessive per il <i>leasing</i>, il <i>factoring</i> e il credito al consumo erano già previste nella precedente versione del Provvedimento, sebbene secondo formati tabellari diversi.</p> <p>Nelle citate tabelle 6.3 e 6.6, gli intermediari che svolgono più di un’attività forniscono l’informativa sulla dinamica delle rettifiche di valore complessive con riferimento alle forme tecniche della sola attività prevalente (ad esempio, <i>leasing</i>, <i>factoring</i> o credito al consumo). L’informativa per le attività diverse da quella prevalente va ricondotta in maniera aggregata in una ulteriore tabella.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Rilevazione dell'utile o perdita derivante da modifiche contrattuali</p>	<p>Con riferimento all'utile o alla perdita derivante da modifiche contrattuali per motivi legati alla capacità di rimborso del cliente (<i>forbearance</i>) che non comportano la <i>derecognition</i> dell'attività finanziaria, è stato chiesto se il relativo importo debba essere imputato nella voce di Conto Economico delle rettifiche di valore su crediti, in un'unica soluzione nell'anno della concessione, mentre il recupero degli interessi effettivi sulla quota capitale residua avverrebbe nel margine di interesse degli anni futuri.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Riguardo il trattamento contabile da applicare alle modifiche contrattuali che non comportano la <i>derecognition</i> dell'attività finanziaria si fa rinvio alle disposizioni dell'IFRS 9 (cfr. in particolare paragrafi 5.4.3, 5.5.12 e B5.5.27).</p> <p>Si fa presente, inoltre, che è stata inserita un'apposita voce di Conto Economico per gli utili e le perdite derivanti dalle modifiche contrattuali che non comportano la <i>derecognition</i> delle attività finanziarie. La voce include gli importi derivanti dall'adeguamento operato ai valori contabili delle attività finanziarie, considerate al lordo delle rettifiche di valore complessive, in modo da riflettere le modifiche apportate ai flussi di cassa contrattuali (cfr. IFRS 9.5.4.3 e Appendice A). La voce non include, invece, l'impatto delle modifiche contrattuali sull'ammontare delle perdite attese che va incluso nella voce di Conto Economico. 130. "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito".</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Leasing operativo	E' stato chiesto di confermare che le operazioni di leasing operativo poste in essere dagli intermediari italiani nel rispetto di quanto prescritto dalla Circolare n. 288/15 della Banca d'Italia debbano essere classificate tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.	CHIARIMENTO	Si fa presente che - così come previsto dallo IAS 39, paragrafo 2, lettera b) che esclude le operazioni di leasing dal proprio ambito di applicazione - secondo il paragrafo 2.1, lettera b) dell'IFRS 9 le operazioni di <i>leasing</i> sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 9, ad eccezione, fra l'altro, delle disposizioni in materia di <i>impairment</i> e di <i>derecognition</i> , che si applicano ai crediti per <i>leasing</i> rilevati dal locatore. Pertanto, per i criteri di classificazione e di misurazione delle operazioni di leasing occorre fare riferimento allo IAS 17 (che sarà sostituito dall'IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019). Detto ciò, in linea con il passato, nel Provvedimento le operazioni che sono classificate come leasing finanziario ai sensi dei principi contabili vengono rappresentate, convenzionalmente, nell'ambito dei finanziamenti nella voce "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Rilevazione degli interessi	<p>È stato osservato come l'inclusione degli interessi sulle attività finanziarie deteriorate nel margine di interesse, anziché come oggi tra le rettifiche/riprese di valore del credito, comporterebbe delle oscillazioni dello stesso non legate a variazioni della redditività dell'azienda.</p> <p>È stato chiesto di specificare meglio il trattamento degli interessi di mora, posto che gli stessi devono essere conteggiati qualora si renda possibile recuperarli (analogamente a quanto previsto per i recuperi successivi al <i>write-off</i>).</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>Rispetto allo IAS 39, l'IFRS 9 ha modificato lo IAS 1 precisando che nello schema di Conto Economico occorre dare evidenza separata, fra l'altro, agli interessi attivi calcolati mediante il metodo del tasso d'interesse effettivo (cfr. IAS 1 paragrafo 82(a)). A tal fine è stato previsto un apposito "di cui".</p> <p>Le disposizioni stabiliscono che gli interessi di mora vanno rilevati solo se non sono state registrate rettifiche di valore sulle esposizioni originarie e sono stati ritenuti dall'intermediario recuperabili. Pertanto, l'intermediario potrà, ad esempio, rilevare gli interessi di mora in bilancio nel caso di esposizioni garantite che consentono l'integrale recupero del credito (in linea capitale e interessi) verso il debitore principale. In assenza di tali presupposti la contabilizzazione degli interessi di mora dovrà rinviarsi al momento del loro effettivo incasso (applicando cioè il criterio della rilevazione "per cassa").</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Attività finanziarie: classificazione nei portafogli contabili; misurazione del fair value e stima della perdita attesa</p>	<p>Con riferimento alla nuova classificazione delle attività finanziarie è stato chiesto di specificare che l'importo dei crediti verso clientela connessi con gli interventi di garanzia operati dai Confidi per le escussioni subite (sofferenze per cassa) deve essere indicato all'interno della voce 40, lett. c) dell'attivo ("Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato").</p> <p>È stato chiesto di specificare che, ai fini della valutazione al <i>fair value</i> di attività finanziarie detenute in portafoglio e non quotate su mercati regolamentati, i Confidi possono fare riferimento a un valore di mercato fornito dalla società emittente, ottenendo in questo modo il duplice obiettivo di avere a disposizione un valore di mercato attendibile per la valutazione delle proprie attività finanziarie e di evitare il sostenimento di costi addizionali legati a eventuali consulenze finanziarie. È stato chiesto, inoltre, se le informazioni rilevanti ai fini della stima delle perdite attese possano essere desunte da studi interni all'intermediario (con relativo confronto con dati esterni).</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>La classificazione degli strumenti finanziari nei diversi portafogli contabili è disciplinata dall'IFRS 9 che prevede, fra l'altro, una valutazione delle caratteristiche dei flussi di cassa previsti contrattualmente (<i>Solely Payment of Principle and Interest</i>, c.d. SPPI test). Pertanto, non è possibile fornire un'indicazione di valenza generale che prescindano da una valutazione dei flussi contrattuali dello strumento finanziario.</p> <p>Si osserva innanzitutto che i poteri della Banca d'Italia in materia di bilancio attengono alla materia delle "forme tecniche" e non, fra l'altro, ai criteri di valutazione. Ciò premesso, si precisa che la corretta applicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del <i>fair value</i> ai sensi del principio contabile dell'IFRS 13 e di quanto previsto dall'IFRS 9 in materia di stima delle perdite attese è rimessa all'autonomia dei competenti organi aziendali.</p>
<p>Passaggio dal concetto di "incurred losses" a quello di "expected losses"</p>	<p>E' stato osservato che il passaggio da un concetto di "<i>incurred losses</i>" a quello di "<i>expected losses</i>" potrà richiedere un periodo di almeno tre esercizi per adeguare e affinare gli strumenti di osservazione e quantificazione della perdita attesa.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si rammenta innanzitutto che la corretta applicazione delle regole di bilancio rientra nella responsabilità dei competenti organi aziendali, inclusi quelli di controllo. Ciò detto, le deroghe ammesse e le disposizioni transitorie applicabili a quanto previsto dai principi contabili internazionali sono specificatamente disciplinate dai principi medesimi.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Fondi per rischi e oneri	<p>È stato chiesto di specificare che la voce “Fondi per rischi e oneri” include anche i risconti passivi sulle commissioni di garanzia che costituiscono il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate, suggerendo di utilizzare la stessa terminologia indicata nelle istruzioni per i Confidi minori: “includere anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nei risconti passivi”.</p>	CHIARIMENTO	<p>Il testo del Provvedimento è stato modificato per specificare che la voce “Fondi per rischi e oneri” include le garanzie finanziarie rilasciate e gli impegni a erogare fondi che sono valutati al valore di prima iscrizione al netto dei ricavi complessivi rilevati, ai sensi dell’IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettere c) e d). Si precisa, inoltre, che l’istruzione richiamata per il bilancio dei Confidi minori non è riferita alla compilazione della voce 80 “Fondi per rischi ed oneri” del passivo dello Stato Patrimoniale, ma riguarda la Tabella A.1 “Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni” della Nota integrativa.</p>
	<p>È stato chiesto di suddividere la voce 160 di Conto Economico “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” in due sottovoci: “Accantonamenti” e “Riprese di valore”.</p>	NO	<p>La richiesta non è accolta in quanto non coerente con la rappresentazione a saldi netti delle altre voci contenute nel Conto Economico. A ogni modo, l’informativa potrà essere fornita in Nota integrativa se ritenuta rilevante dal redattore del bilancio.</p>
	<p>È stato chiesto di specificare che la voce 160 di Conto Economico “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” deve essere utilizzata per gli accantonamenti e le riprese di valore sui crediti di firma.</p>	CHIARIMENTO	<p>Le disposizioni riportano che nella voce 160 di Conto Economico figurano “[...] sia gli accantonamenti per rischio di credito a fronte di impegni a erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 (paragrafo 5.5), sia gli accantonamenti a fronte degli altri impegni e delle altre garanzie rilasciate che non sono soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9”. Pertanto, tale voce include gli accantonamenti netti su tutte le tipologie di esposizioni “fuori bilancio” (inclusi i crediti di firma), a prescindere dal principio contabile che si applica (IFRS 9, IAS 37 o IFRS 4).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito	<p>È stato chiesto di specificare che nella voce 130 di Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" sono incluse le svalutazioni operate dai Confidi sui crediti verso soci derivanti da escussioni subite (crediti di surroga).</p>	CHIARIMENTO	<p>Si fa presente che le disposizioni contenute nel Provvedimento hanno una valenza generale, applicandosi a vari soggetti; non è possibile, pertanto, disciplinare fattispecie specifiche. Sarà cura del redattore del bilancio valutare la corretta classificazione della posta in esame secondo i principi contabili internazionali.</p>
	<p>È stato chiesto di specificare che la voce 130 di Conto Economico "Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito" comprende le rettifiche di valore, i <i>write-off</i> e le riprese di valore sui crediti per cassa.</p>	CHIARIMENTO	<p>Secondo la definizione fornita nella Parte generale del Provvedimento (cfr. definizione 7.32), le rettifiche e le riprese di valore per rischio di credito comprese nella voce 130 di Conto Economico corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito sulle attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva e sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. E' incluso anche l'ammontare dei <i>write-off</i> operati nell'esercizio di riferimento che eccede l'importo delle rettifiche complessive operate nei precedenti esercizi, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a Conto Economico. Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore – dovuto sia al miglioramento del merito creditizio del debitore sia ai recuperi per cassa (diversi dagli utili da cessione) – delle attività precedentemente svalutate. Sono inclusi, convenzionalmente, anche i recuperi da incassi (diversi dagli utili da cessione) su attività finanziarie che sono state oggetto di <i>write-off</i>. Pertanto, tenuto conto della definizione fornita nella Parte generale del Provvedimento, la voce 130 di Conto Economico include le rettifiche di valore, i <i>write-off</i> e le riprese di valore sui crediti per cassa.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Classificazione e valutazione di specifiche poste di bilancio	È stato chiesto di fornire chiarimenti sulla classificazione e valutazione di alcune specifiche poste di bilancio, quali le polizze assicurative (emesse da banche o altri intermediari finanziari) e acquistate dai Confidi, e i prestiti subordinati emessi dai Confidi e sottoscritti da Enti pubblici.	NO	La richiesta riguarda specifiche operazioni e non riguarda la disciplina posta in consultazione.
Contributi pubblici per la costituzione di fondi rischi sulle garanzie rilasciate	<p>È stato chiesto di fornire chiarimenti sulla contabilizzazione dei contributi pubblici erogati per la costituzione dei fondi rischi sulle garanzie rilasciate, al momento dell'incasso e al momento dell'utilizzo, nonché la loro classificazione nella voce debiti, altre passività o fondi per rischi e oneri.</p> <p>Nell'ambito della Sezione F. "Operatività con fondi di terzi" di Nota integrativa, è stato chiesto di distinguere la gestione dei fondi pubblici per i quali i Confidi percepiscono commissioni o trattengono i rendimenti finanziari, da quelli per la costituzione di fondi rischi tramite i contributi erogati dagli enti pubblici.</p> <p>Con riferimento alla Tabella F.1 "Natura dei fondi e forme di impiego", Sezione F. "Operatività con fondi di terzi" di Nota integrativa è stato osservato che il dettaglio sulle esposizioni suddivise per qualità del credito e per forma tecnica non è richiesto ai fini delle segnalazioni di vigilanza e potrebbe, pertanto, non essere presente nei dati gestionali interni degli intermediari.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>La richiesta riguarda specifiche operazioni e non riguarda la disciplina posta in consultazione.</p> <p>Tale informativa può essere fornita dal redattore del bilancio se ritenuta rilevante.</p> <p>Si fa presente che le informazioni di cui alla tabella di Nota integrativa F.1 "Natura dei fondi e forme di impiego" non costituiscono una innovazione, ma sono già previste dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 e sono utili ai fini dell'analisi della qualità del credito.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Valore nominale delle garanzie rilasciate</p>	<p>Con riferimento alla Tabella D.2 “Impegni e garanzie finanziarie rilasciate”, Parte D di Nota integrativa è stato chiesto di chiarire che deve essere indicato il valore delle garanzie rilasciate sul debito residuo e non sull’importo iniziale del finanziamento erogato, coerentemente con i dati della Tabella D.1.</p>	<p>SI</p>	<p>Le istruzioni sono state modificate per chiarire che nel valore lordo delle garanzie finanziarie rilasciate occorre rappresentare il valore nominale al netto delle escussioni di tutte le garanzie personali di natura finanziaria prestate e dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, e al lordo degli accantonamenti complessivi.</p> <p>Si fa, inoltre, presente che la tabella D.2 di Nota integrativa - contenente la classificazione per stadi di rischio di credito degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 - è stata spostata nelle “Altre informazioni” di Parte B di Nota integrativa, per coerenza con le informazioni di natura meramente contabile presenti in tale Parte B. Sempre nelle “Altre informazioni” di Parte B di Nota integrativa è stata inserita una tabella contenente i valori nominali degli altri impegni e delle altre garanzie finanziarie rilasciate che non sono soggetti alle regole di svalutazioni dell’IFRS 9, al fine di avere un quadro completo sul valore delle esposizioni “fuori bilancio”.</p> <p>Nella Parte D di Nota integrativa, Sezione 1 “Riferimenti specifici sull’operatività svolta”, D. “Garanzie rilasciate e impegni” continuano a essere fornite informazioni di dettaglio sulle esposizioni “fuori bilancio”, secondo classificazioni che prescindono dal principio contabile applicabile (IFRS 9 o IAS 37 o IFRS 4).</p>